

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1738 DEL 09/10/2025

O G G E T T O

SENTENZA N. 1209/2025 PUBBLICATA IN DATA 14/07/2025, RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO REG. RIC. N. 1442/2024. PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1785/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

In data 26.11.2024, acquisito al prot. n. 120965/2024, è stato notificato all'Azienda un ricorso con istanza cautelare promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (iscritto sub Reg. Ric. n. 1442/2024) volto ad ottenere, per quanto di competenza, l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota di cui al prot. n. 109515 del 25.10.2024.

Nel contenzioso, in cui venivano impugnati atti e provvedimenti adottati per la definizione della quota sociale a carico del ricorrente, utente disabile inserito in struttura residenziale, e che vedeva coinvolti anche il Comune di Costabissara, il Comitato dei Sindaci del Distretto EST dell'ULSS 8 e la MeA Società Cooperativa Sociale, l'Azienda non si costituiva in giudizio in aderenza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1905 del 21.11.2024 ad oggetto *“Ricorsi promossi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto in tema di compartecipazione alla spesa per l'inserimento in struttura residenziale di persone con disabilità. Non costituzione in giudizio”*.

Con il deposito della Sentenza n. 1209/2025 Reg.Prov.Coll. pubblicata in data 14.07.2025 (acquisita al prot. n. 91796/2025) il TAR per il Veneto, a definizione del procedimento R.G. n. 1442/2024, così si è pronunciato:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti indicati in motivazione. Condanna, in solido, il Comune di Costabissara e l'Azienda ULSS n. 8 “Berica” al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”.

Precisato che, nella parte motiva del provvedimento, il Tribunale Amministrativo ha disposto, per quanto di competenza dell'ULSS, l'annullamento del provvedimento dell'Azienda ULSS n. 8 Berica del 25 ottobre 2024 n. 109515.

Ritenuto di prendere atto della sopra citata Sentenza n. 1209/2025 Reg.Prov.Coll., pubblicata il 14.07.2025, resa dal TAR per il Veneto a definizione del procedimento R.G. n. 1442/2024 e di non procedere all'impugnazione della stessa, in quanto l'annullamento dell'atto emesso dall'Azienda è stato disposto in ragione dell'illegittimità della normativa presupposta allo stesso, in particolare dell'art. n. 5 del *“Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche rese a favore delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali approvato dal Comitato del Distretto Est dell'Azienda ULSS n. 8 Berica il 22.02.2024”*, così come approvato dal Comune di Costabissara.

Preso atto che con comunicazione acquisita al prot. n. 91910 del 09.09.2025, l'UOS Disabilità del Distretto Est ha disposto l'annullamento della nota prot. n. 109515 del 25.10.2024, dando esecuzione alla decisione assunta dal TAR per il Veneto.

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti la rifusione delle spese legali liquidate in sentenza, in attesa di conoscere le determinazioni sulle modalità di pagamento assunte dal Comune di Costabissara quale obbligato in solido.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della Sentenza n. 1209/2025 Reg.Prov.Coll. pubblicata il 14.07.2025 (acquisita al prot. n. 91796/2025) resa dal TAR per il Veneto a definizione del procedimento R.G. n. 1442/2024;
2. di non procedere all'impugnazione della sopra citata Sentenza del TAR per il Veneto per le motivazioni esposte in premessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento, per quanto precisato in premessa, non comporta alcuna spesa;
4. di comunicare il presente provvedimento alla UOS Disabilità del Distretto Est per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
